COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1994

che modifica per la seconda volta la decisione 94/621/CE recante misure di protezione per quanto riguarda certi animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/702/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [4], in particolare l'articolo 19,

considerando che sono stati riscontrati focolai di colera in Albania ;

considerando che l'esistenza del colera in Albania può costituire un grave pericolo per la sanità pubblica ;

considerando che la Commissione, con la decisione 94/621/CE [5], modificata dalla decisione 94/671/CE [6], ha adottato le misure necessarie ;

considerando che, alla luce dell'evoluzione della situazione, occorre estendere le misure prese ; che durante questo periodo deve essere possibile valutare le misure che sono state adottate dalle autorità albanesi, in particolare con una visita sul posto ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 94/621/CE, la data del « 31 ottobre 1994 » è sostituita da quella del « 15 gennaio 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(5) GU n. L 246 del 21. 9. 1994, pag. 25.
(6) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 62.